

Sismabonus e Ecobonus – Provvedimenti AdE sulla cessione del credito d'imposta

15 Giugno 2017

L'Agenzia delle Entrate ha emanato i Provvedimenti sulle modalità di cessione del credito d'imposta da "*Sismabonus*" ed "*Ecobonus*" per i lavori condominiali (**Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017** per il "*Sismabonus condomini*" e **Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017** per il "*Ecobonus condomini*").

Come auspicato dall'ANCE, il credito d'imposta cedibile da parte del condòmino è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori ed è utilizzabile dal cessionario in compensazione, anche oltre i limiti annuali di 700.000 euro, solo a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo, a seguito della certificazione dell'amministratore relativa alle spese effettivamente sostenute.

È prevista, inoltre, in alternativa alla compensazione, la possibilità di ricedere il credito.

I Provvedimenti precisano, altresì, la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini che sostengono le spese, compresi i cd. "*soggetti incapienti*", ossia coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto non tenuti al versamento dell'imposta.

Con l'emanazione dei suddetti atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei "*bonus*" è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione del credito d'imposta che, ad avviso dell'ANCE, dovrebbe consentire l'attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese

necessita.

Inoltre, in estrema sintesi, entrambi i provvedimenti prevedono che:

.